

A.G. 306 – PARERE UNIFICATO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

Premesso che i pareri forniti dalla Conferenza Unificata Stato–Regioni–Autonomie Locali e dal Consiglio di Stato, ed in specie quello reso da quest'ultimo Consesso, seppure articolati, appaiono non completamente esaustivi delle, invero articolate e complesse, tematiche affrontate

Considerato che sussiste l'esigenza sia di recepire le indicazioni, per lo meno quelle condivisibili, già fornite dai predetti Organi Consultivi e sia di impartire delle nuove specifiche prescrizioni, onde colmare le perduranti lacunosità

Rilevato, in particolare, che:

- ➔ gli artt. 7 c. 1 lett. m) e 10 c. 1 lett. b) dello schema contrastano con l'art. 8 c. 1 lett. a) della legge n. 124 del 2015, recante la delega al Governo per l'emanazione dello schema medesimo:
 - in quanto suddividono tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza le competenze in materia di contrasto al commercio illegale delle specie di flora e fauna tutelate dalla Convenzione CITES;
 - si noti che persino il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha indicato di attribuire tali competenze in materia unitaria all'una od all'altra Forza di polizia, evitando duplicazioni;
 - si noti, altresì, che nessuno si è posto il problema di chiarire quale Autorità dovrà esercitare le potestà di cui all'art. 2 c. 5 L. n. 150 del 1992, che è invece opportuno esplicitare vengano trasferite all'Amministrazione di cui all'art. 11 dello schema;
- ➔ la tab. A allegata allo schema contrasta con l'art. 10 del medesimo schema:
 - in quanto le unità di dotazione organica del Corpo forestale dello Stato da riattribuire alla Polizia di Stato non tengono conto: * della quantità di personale attualmente impegnato in attività di ordine e sicurezza pubblica; e * della quantità di personale effettivamente impegnato in attività di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata in ambito interforze;
- ➔ l'art. 2214-bis c. 3 e 4 d.lgs. n. 66 del 2010 (che viene introdotto dall'art. 14 c. 1 lett. ii) dello schema) e l'art. 18 c. 11 dello schema contrastano con l'art. 8 c. 1 lett. a) della legge n. 124 del 2015, recante la delega conferita al Governo per l'emanazione dello schema medesimo:
 - in quanto:
 - contemplando per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri - e solo a questo (escludendo da tale previsione quello transitato alle altre Amministrazioni) - il mantenimento dei limiti d'età per la cessazione dal servizio già previsti in passato per il soppresso Corpo forestale dello Stato;
 - escludendo il predetto personale dall'applicazione delle norme di cui all'art. 886 d.lgs. n. 66 del 2010 e di cui al Tit. V, Capo VII, Sez. II, dello stesso d.lgs.;
 - assicurando al predetto personale la conservazione del trattamento di quiescenza previsto nell'ordinamento di provenienza;esorbita da una precisa e puntuale direttiva imposta mediante la legge delega (ossia che il personale transitante dal Corpo forestale dello Stato ad altre Amministrazioni assuma integralmente la condizione giuridica prevista per il personale dell'Amministrazione cui viene destinato), dando luogo a palese **vizio di costituzionalità (per eccesso di delega)**;

- l'art. 2214-bis c. 15–19 d.lgs. n. 66 del 2010 (introdotto dall'art. 14 c. 1 lett. ii) dello schema), nel disciplinare le future progressioni in carriera del personale dei ruoli forestali iniziali dell'Arma dei carabinieri (proveniente dal Corpo forestale dello Stato), introduce delle gravi discrasie:
- in quanto, ai fini dell'avanzamento in carriera: * **privilegia** gli ufficiali superiori, sopprimendo il, più difficile, avanzamento a colonnello per concorso interno (già previsto dall'art. 8 c. 1 lett. b) d.lgs. n. 155 del 2001, lasciando solo l'avanzamento per anzianità); * **privilegia** sovrintendenti (brigadieri) e graduati (appuntati e carabinieri), garantendo a costoro l'avanzamento interno al ruolo ispettori (marescialli) con le modalità attuali (recuperando le previsioni dell'art. 15 c. 1 lett. b) d.lgs. n. 201 del 1995); * **discrimina**, negativamente ed ingiustificatamente, la possibilità per gli ispettori (marescialli) di potersi persino meramente candidare per l'accesso ai ruoli degli ufficiali (omettendo di recuperare le previsioni degli artt. 3 c. 1 lett. a) e 14 c. 1 d.lgs. n. 155 del 2001, per quanto attiene la facoltà di partecipare, senza limite di età, ai concorsi per ufficiali del ruolo forestale e del ruolo speciale);
- l'art. 2214-bis c. 23 d.lgs. n. 66 del 2010 (introdotto dall'art. 14 c. lett. ii) dello schema), nel sostituire alla libera rappresentanza sindacale la regimentata rappresentanza militare priva il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri di ogni e qualsivoglia rappresentanza a livello centrale:
- in quanto, secondo lo schema, a tale personale vengono accordate la costituzione di 5 CO.BA.R. (comitati di base di rappresentanza) - a fronte di 16 posti di generali di brigata (sicché 11 di costoro sono in eccesso) - ed 1 CO.I.R. (comitato intermedio di rappresentanza), che sono due organi di rappresentanza periferica con competenze limitate (art. 880 c. 1 d.p.r. n. 90 del 2010), mentre viene preclusa la rappresentanza in ambito CO.CE.R., che è l'organo di rappresentanza centrale ed è anche l'unico abilitato alla "concertazione" (che equivale alla "contrattazione") degli accordi di cui al d.lgs. n. 195 del 1995, alle sedute del quale è ammesso il presidente del CO.I.R. della nuova grande unità (tutela forestale ambientale e agroalimentare), o suo delegato, **ma solo alle sedute della Sezione carabinieri e delle Commissioni interforze di categoria, in ogni caso senza diritto di voto**;
 - si noti che persino il Consiglio di Stato, nel suo parere, ha rilevato l'**abnormità** di tale previsione, che priva il personale di effettiva rappresentanza centrale (la partecipazione di un delegato, solo ai lavori della Sezione carabinieri e quale mero "uditore", è irrilevante) e che, addirittura, attribuisce al presidente del CO.I.R. l' "uditorato" nelle Commissioni interforze di categoria (le categorie sono: "A" ufficiali; "B" sottufficiali; e "C" volontari/graduati), pervenendo all'**aberrante** soluzione che affida ad un generale (presidente del CO.I.R.) l' "uditorato" in nome e per conto dei sottufficiali (marescialli e brigadieri) e dei graduati (appuntati e carabinieri);
- l'art. 18 c. 16 dello schema omette di dettare specifiche prescrizioni di massima sui criteri cui deve attenersi il Presidente del Consiglio dei Ministri nel procedere all'inquadramento in altra Amministrazione del Capo del Corpo forestale dello Stato:
- in quanto, mancando ivi qualsivoglia richiamo alle norme generali in materia (artt. 74 d.p.r. n. 3 del 1957, 25 d.p.r. n. 748 del 1972 e 19 d.lgs. n. 165 del 2001), si attribuisce al Presidente del Consiglio un potere di lata ed assoluta discrezionalità, foriera di futuri prevedibili contenziosi;
- l'art. 18 dello schema trascura, altresì, di dettare guarentigie a garanzia del personale che nel Corpo forestale dello Stato abbia ricoperto cariche di dirigente sindacale nelle organizzazioni

maggiormente rappresentative, privandolo così di tutela dinanzi ad atti emulativi degli ex dirigenti divenuti generali;

- in quanto viene tralasciato sia di assicurare a costoro le garanzie già attribuite dagli artt. 36 d.p.r. n. 164 del 2002 e 34 d.p.r. n. 254 del 1999 e sia, in alternativa, di attribuirgli le garanzie riconosciute ai delegati delle rappresentanze militari;

→ l'art. 18 dello schema, poi, lascia irrisolti altri problemi:

- in quanto
 - non definisce situazioni giuridiche incerte oggetto di giudizi pendenti dinanzi agli organi della Giustizia Amministrativa, quale il riconoscimento agli ispettori del criterio di progressione gerarchica nel loro ruolo secondo il principio già enunciato all'art. 23 c. 4 d.lgs. n. 87 del 2001 con contestuale estinzione d'ufficio, a spese compensate, dei giudizi pendenti;
 - non impone al Corpo forestale dello Stato né l'obbligo di avviare, e concludere, anteriormente al transito nelle altre Amministrazioni, le procedure concorsuali interne (ossia: vice sovrintendenti e ispettori superiori ed equivalenti) relative ai posti annualmente vacanti fino al 31/12/2016 (ultimo giorno di prevista esistenza del Corpo medesimo);
 - non impone al Corpo forestale dello Stato l'obbligo di concludere tutti i procedimenti pendenti inerenti l'attribuzione delle ricompense ed onorificenze di cui al d.p.r. n. 201 del 1999 e di assicurare la validità delle medesime nelle Amministrazioni in cui il personale destinatario transita;
 - nulla dispone nei riguardi di quel personale del Corpo forestale dello Stato che, pur essendo già militare in congedo proveniente dal servizio permanente o volontario con grado di ufficiale o sottufficiale, sia destinato a transitare in Amministrazioni militari (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), il quale, in assenza di precise indicazioni, potrebbe trovarsi a venire indebitamente privato del grado militare già ricoperto senza avervi mai rinunciato;
 - non viene risolto il problema dei rapporti istituzionali tra militari di pari grado appartenenti a ruoli diversi, non essendo stato contemplato il recepimento, per l'Arma dei carabinieri (che finora tale problema non ha mai avuto e che per essa sorgerà solo a seguito dell'assorbimento dei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato), degli artt. 4 c. 5, 5 c. 1 e 2 e 6 c. 1 d.p.r. n. 782 del 1985, mediante i quali analogo problema è già stato affrontato e risolto dalla Polizia di Stato;

Ritenuto necessario risolvere tali criticità e problematiche

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

con l'osservanza delle seguenti condizioni:

1) *all'art. 7 c. 1 dello schema sopprimere la lett. m);
all'art. 10 c. 1 lett. b) dello schema aggiungere il testo della soppressa lett. m) dell'art. 7 c. 1;
all'art. 11 c. 1 dello schema aggiungere alla fine la lett. d) col seguente testo: "esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 c. 5 L. n. 150 del 1992";*

2) *la tab. A allegata allo schema sia adeguata alle prescrizioni dell'art. 10 dello schema;*

- 3) *all'art. 2214-bis d.lgs. n. 66 del 2010 (introdotto dall'art. 14 c. 1 lett. ii) dello schema) vengano apportate le seguenti modifiche:*
- a) *i c. 3 e 4 vengano soppressi (facendo scorrere la numerazione dei c. successivi);*
 - b) *venga introdotto un nuovo c. 13 (facendo scorrere la numerazione dei c. successivi) col seguente testo: "Il personale dei ruoli forestali degli ispettori dell'Arma dei carabinieri transitato dal Corpo forestale dello Stato può partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale e del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri prescindendo dal limite di età.";*
 - c) *il nuovo c. 22 venga così sostituito: "Il presidente del comitato intermedio di rappresentanza di cui al comma 21, o altro delegato designato, è rappresentante permanente nella sezione carabinieri del comitato centrale di rappresentanza, con diritto di voto sia in sede interforze e sia in sede di sezione. I rappresentanti di ciascuna categoria del comitato intermedio di rappresentanza di cui al comma 21 sono rappresentanti permanenti nelle commissioni interforze di categoria del comitato centrale di rappresentanza per la propria categoria, con diritto di voto.";*
- 4) *all'art. 18 dello schema vengano apportate le seguenti modifiche:*
- a) *il c. 11 venga soppresso;*
 - b) *al c. 16 tra le parole "sono emanate" e "le disposizioni" sia inserito " , in base agli articoli 74 del d.p.r. n. 3 del 1957, 25 del d.p.r. n. 748 del 1972 e 19 del d.p.r. n. 165 del 2001,";*
 - c) *dopo il c. 16 siano inseriti:*
 - *"17. Al personale proveniente dal Corpo forestale dello Stato trasferito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza che abbia ricoperto nell'ultimo quinquennio una carica di dirigente nelle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2 comma 1 lettera A) del d.lgs. n. 195 del 1995 si seguitano ad applicare le guarentigie di cui agli articoli 36 del d.p.r. 164 del 2002 e 34 del d.p.r. n. 254 del 1999. Costoro possono avvalersi personalmente della tutela di cui all'articolo 28 della L. n. 300 del 1970, anche esercitando la facoltà di cui all'articolo 417 comma 1 del codice di procedura civile.";*
 - *"18. La disposizione di cui all'articolo 23 comma 4 del d.lgs. n. 87 del 2001 si applica anche al personale del ruolo degli ispettori reclutato mediante concorsi interni.";*
 - *"19. Il Corpo forestale dello Stato ha l'obbligo di concludere, entro il 31 dicembre 2016, i concorsi interni non ancora definiti relativi alle annualità precedenti e di bandire, entro lo stesso termine, i concorsi interni sulla base dei posti vacanti fino a tale data, che verranno successivamente conclusi a cura dell'Arma dei carabinieri e dando luogo alla relativa progressione nell'Amministrazione di destinazione degli interessati.";*
 - *"20. Il Corpo forestale dello Stato ha l'obbligo di concludere, entro il 31 dicembre 2016, tutti i procedimenti ancora pendenti disciplinati dal d.p.r. n. 201 del 1999. I titoli previsti da quest'ultimo d.p.r., nelle Amministrazioni ove il personale destinatario sarà trasferito, avranno il medesimo valore degli analoghi titoli previsti dai loro rispettivi ordinamenti.";*
 - *"21. Il personale del Corpo forestale dello Stato che, a seguito di servizio militare prestato ai sensi dell'articolo 621 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 66 del 2010, abbia già conseguito un grado militare ai sensi dell'articolo 852 del predetto d.lgs., è data facoltà, ove destinato a transitare nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo della guardia di finanza, di comunicare a tali Amministrazioni la volontà di essere reintegrato, dalla data del transito, nel grado militare già rivestito, conservando l'anzianità di grado già posseduta. Dette Amministrazioni procedono a tale reintegrazione, con le predette modalità, e*

procedono al reimpiego di tale personale in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2214-bis comma 20 lettera b) del d.lgs. n. 66 del 2010.”;

- “22. Nel d.lgs. n. 66 del 2010, dopo l'articolo 855, è inserito il seguente: <<Art. 855-bis. (Precedenza tra militari dell'Arma dei carabinieri) 1. Il personale dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri del ruolo forestale e dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri ha precedenza al comando sul personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori di grado uguale.>>”.